



Il Prefetto della Provincia di Roma

Prot. n. 372982 dell'8 ottobre 2018

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “*Nuovo codice della strada*”;

VISTO il Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con modifiche dalla Legge 1 agosto 2002 n. 168, recante “*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*”;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009, volta a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, finalizzata a garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017, avente ad oggetto l'esame delle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, recante “*Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale*”;

VISTA la nota prot. n. 220548, del 9 settembre 2016, della Polizia Locale di Roma Capitale con la quale veniva richiesta l'emanazione di un decreto prefettizio per l'installazione di postazioni fisse di autovelox in entrambe le direzioni del tratto stradale all'interno della galleria “Giovanni XXIII” - classificata come strada urbana di scorrimento di tipo “D” - in ragione dell'impossibilità di utilizzo di autovelox mobili ed in considerazione della inattuabilità della contestazione immediata delle violazioni a causa di una elevata sinuosità e di un forte dislivello del percorso, oltreché della mancanza di idonei spazi, tali da non consentire agli operatori di polizia stradale di operare in sicurezza;

VISTA la nota prot. n. 41306, del 7 marzo 2017, con cui il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, nel manifestare il parere dell'Ente proprietario del bene, si è espresso favorevolmente, a condizione che le apparecchiature di controllo della velocità non siano installate sulla sede della carreggiata stradale di entrambe le direzioni, in quanto le banchine e i marciapiedi ivi presenti sono privi di barriere di sicurezza, sicché la presenza di qualsiasi dispositivo sarebbe di intralcio alla circolazione



Il Prefetto della Provincia di Roma

veicolare e costituirebbe un pericoloso ostacolo, per gli autoveicoli e, soprattutto, per i motocicli, in caso di incidente con fuoriuscita dalla corsia di marcia;

VISTA la prefettizia prot. n. 227889, del 27 giugno 2017, con la quale è stato richiesto alla Polizia Locale di Roma Capitale, di voler specificare il tipo di dispositivo di rilevamento della velocità da installarsi all'interno della galleria "Giovanni XXIII";

VISTA la nota prot. n. 145221, del 15 maggio 2018, con la quale la Polizia Locale di Roma Capitale ha fornito i dati relativi al tasso di incidentalità - rilevato all'interno della galleria "Giovanni XXIII", nel periodo compreso dal 1° gennaio 2013 al marzo 2018 - consistente in 114 sinistri stradali di cui il 14% presumibilmente verificatisi per effetto di un potenziale superamento dei limiti di velocità ed ha, altresì, specificato che, all'interno della suddetta galleria, verrebbero installati sistemi fissi di rilevamento della velocità media allegando uno studio di fattibilità condotto dall'Agenzia della Mobilità;

VISTA la nota prot. n. 151012, del 20 luglio 2018, con la quale il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, nel ribadire il parere favorevole anche per l'installazione del sistema fisso di rilevamento della velocità media, ha confermato le prescrizioni già formulate con la nota prot. n. 41306/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del richiamato Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121, il Prefetto, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, individua - sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari - le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali ovvero singoli tratti di esse, su cui è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del predetto decreto;

TENUTO CONTO che, in relazione alle condizioni strutturali plano-altimetriche del tratto stradale in argomento ed alla sopraindicata percentuale di sinistri occorsi all'interno della predetta galleria, è possibile, ai sensi delle vigenti disposizioni soprarichiamate, installare e utilizzare, in entrambe le direzioni del tratto stradale all'interno della galleria "Giovanni XXIII", dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui al successivo art. 200;



Il Prefetto della Provincia di Roma

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con modifiche dalla Legge 1 agosto 2002 n. 168, che il tratto di strada all'interno della galleria "Giovanni XXIII", classificata come strada urbana di scorrimento di tipo "D", insistente nel territorio di Roma Capitale, è individuata tra quelle sulle quali è possibile installare e utilizzare, in entrambe le direzioni, dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui al successivo art. 200.

Il Comune di Roma è incaricato di curare l'esecuzione del presente decreto, fornendo adeguata e tempestiva informazione agli utenti della strada, in aderenza alla citata normativa ed alle richiamate direttive.

Il presente decreto sarà pubblicato sull'apposita sezione del sito web di questa Prefettura.

Roma, 8 ottobre 2018

IL PREFETTO
Basilone